



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZI

CUP: D52E25000650004

CIG: BB1D5EF202

OGGETTO

Realizzazione di un sistema digitale avanzato per la gestione, il monitoraggio ed il tracciamento dei movimenti di esportazione o di transito della merce transitanti per l'interporto di Pordenone e il terminal intermodale, coerenti e compatibili con l'eFTI nazionale e l'Ecmr
Implementazione e setup TOS (Terminal Operating System)

SERVIZIO DA AFFIDARE

Implementazione e setup TOS (Terminal Operating System) compresi API, connettori e EDI.

OPERATORE ECONOMICO

Società Missing Dots GmbH - Strada Cantonale 10 6535 Roveredo CH - P.Iva CHE-137.900.217

Pag. 1

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione della prestazione in oggetto ammonta ad **euro 18.000,00** oltre IVA se dovuta.

TEMPO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il termine per l'esecuzione della fornitura in oggetto è fissato in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Attività di rifinitura che non costituiscono impedimento al funzionamento del sistema potranno concludersi entro il 31.05.2026.

FINANZIAMENTO

Il costo della fornitura sarà coperto, sulla base della relativa ammissibilità di spesa, dalle seguenti fonti finanziarie:

- PNRR M3C2 sub. intervento 2.1.3 "LogIN Business" (40% dei costi ammissibili)
- Fondi propri della società

Pordenone, 2 aprile 2026

Premesso che

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Bando “LogIN Business” di cui al Decreto Direttoriale n. 129 del 16 luglio 2025 per la presentazione da parte delle imprese di trasporto merci e della logistica “delle domande di ammissione al cofinanziamento per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell'utilizzo delle tecnologie abilitanti volte a favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici e tra queste e le aziende caricatori (anche attraverso la dematerializzazione documentale) nonché per favorire l'adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e di route planning anche attraverso la formazione del capitale umano dedicato – Bando LogIN Business”;

la società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ha presentato il progetto finalizzato a realizzare un sistema digitale avanzato per la gestione, il monitoraggio ed il tracciamento dei movimenti di esportazione o di transito della merce transitanti per l'interporto di Pordenone e il terminal intermodale, coerenti e compatibili con l'eFTI nazionale e l'eCMR, in regime di cofinanziamento, in linea con gli obiettivi e i requisiti del bando PNRR M3C2 – Sub-Investimento I 2.1.3 “LogIN Business”;

con Decreto Direttoriale n. 269 del 10 dicembre 2025 è stato approvato l'elenco dei soggetti proponenti ammessi con riserva al contributo (“beneficiari”), pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it) e di RAM S.p.A. (www.ramspa.it), in esito alla procedura di cui al sopracitato decreto, dove risulta Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ammesso al suddetto contributo;

inoltre con il suddetto decreto sono stati stabiliti i termini per la presentazione della dichiarazione di inizio progetti (a partire dal 16.12.2025 al 31.12.2025), nonché delle modalità e termini di rendicontazione della spesa fissato in data 30 aprile 2026;

il costo della fornitura sarà coperto, sulla base della relativa ammissibilità di spesa, dalle seguenti fonti finanziarie:

- PNRR M3C2 sub. intervento 2.1.3 “LogIN Business” (40% dei costi ammissibili)
- Fondi propri della società

Considerato che

con la delibera di approvazione del progetto esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'Amministratore Delegato a procedere all'affidamento della fornitura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti;

il progetto esecutivo redatto dalla società Coopprogetti srl - via Montereale, 10/C - 33170 Pordenone P.Iva 00170010938, in collaborazione con arch. Gianluca Gnoato ha trasmesso il progetto in data 10.02.2026;

in data 12.02.2026 Sergio Bolzonello Amministratore Delegato della Società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ha autorizzato il progetto esecutivo e con atto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, in stessa data è stata adottata la decisione a contrarre per l'avvio delle procedure ai fini dell'affidamento della fornitura in oggetto.

è stata effettuata una consultazione informale con la società Missing Dots GmbH - Strada Cantonale 10 6535 Roveredo CH - P.Iva CHE-137.900.217, la quale ha preso conoscenza di tutti gli elementi relativi alla fornitura software da realizzare dimostrandosi disponibile ad assumere l'incarico di cui in oggetto compiutamente nella tempistica imposta dal PNRR e, in riferimento alla negoziazione intervenuta di cui agli atti della società, la società Missing Dots GmbH ha offerto uno prezzo pari a 18.000,00 oltre IVA se dovuta, risultato congruo e vantaggioso per il Committente rispetto all'indagine di mercato svolta dal RUP;

la persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto è il dott. Andrea Gregorutti - tel. 342 6567811, Email: gregorutti@interportocentroingrosso.com, giusta nomina dell'Amministratore Delegato della società in data 08.12.2025.

Atteso che

l'affidamento della fornitura di software di cui al presente contratto è stato disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) e sulla base del Regolamento per la disciplina dei contratti di appalto di lavori, fornitura e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per i settori speciali della Società approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14.09.2023 e aggiornato con delibere n. 1 del 29.02.2024, n. 1 del 28.01.2025, n. 9 del 27.10.2025;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG e per quanto non previsto dalla predetta piattaforma attraverso l'utilizzo del domicilio digitale.

Pag. 3

l'operatore economico risulta iscritto nell'elenco aperto degli operatori di Interporto per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi ed ha sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione alle gare di affidamento dei servizi, previste dal D.Lgs. n. 36/2023;

la procedura per l'affidamento della fornitura di software di cui in oggetto è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online".

Tutto ciò premesso

il giorno due del mese di aprile dell'anno duemila ventisei (02.04.2026)

tra

l'Amministratore Delegato Sergio Bolzonello, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine) con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "COMMITTENTE" o Stazione appaltante, da una parte,

e

Giovanni Premuda nato a Genova il 18.08.1970 codice fiscale PRMGNN70M18D969B in qualità di Legale Rappresentante della Società Missing Dots GmbH - Strada Cantonale 10 6535 Roveredo CH - P.Iva CHE-137.900.217, di seguito denominata "SOCIETA'" o Appaltatore, dall'altra parte

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto è stipulato – con riferimento all'art. 18, comma 1 del Codice dei contratti - in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) al D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di procedura negoziata oppure di affidamento diretto, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

Il COMMITTENTE affida al SOCIETA', che accetta, la prestazione di servizi di implementazione, configurazione e formazione relativi al Terminal Operating System (TOS), software erogato in modalità SaaS (Software as a Service) da fornitore terzo. La licenza d'uso del software TOS in modalità SaaS è oggetto di separato rapporto contrattuale e non è compresa nel presente contratto. Le attività di implementazione e setup, anche al fine della compatibilità con il sistema del protocollo PNL ministeriale (connettore), comprendono le seguenti attività:

- Analisi del fit funzionale con adeguamento delle procedure e creazione del report personalizzati
- Setup e test configurazione EDI
- Importazione listini prezzi e condizioni contrattuali parco mezzi ecc...
- Integrazione con software di contabilità/ERP

Pag. 4

Al termine delle attività, la SOCIETA' dovrà eseguire le ulteriori seguenti prestazioni:

- Formazione operatori e startup operazioni (fino 10 gg on-site)
- Assistenza on-site per il primo ciclo di fatturazione (fino 2 gg on-site)

Art. 3 - Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il preventivo di spesa.
- Bilanci triennio precedente;
- Autodichiarazione sul rispetto dei principi e degli obblighi PNRR;

Art. 4 - Leggi e norme vincolanti

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Linee guida di cui al decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

- Regolamento (UE) 2021/241;
- Regolamento (UE) 2020/852;
- Codice Civile;
- Norme UNI e ogni altra normativa tecnica applicabile.
- ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Art. 5 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

In generale, il SOCIETA' incaricata dovrà adempiere ai propri obblighi contrattuali secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione appaltante. Dovrà pertanto eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- Analisi del fit funzionale con adeguamento delle procedure e creazione del report personalizzati
- Setup e test configurazione EDI
- Importazione listini prezzi e condizioni contrattuali parco mezzi ecc...
- Integrazione con software di contabilità/ERP

Al termine delle attività, la SOCIETA' dovrà eseguire le ulteriori seguenti prestazioni:

- Formazione operatori e startup operazioni (fino 10 gg on-site)
- Assistenza on-site per il primo ciclo di fatturazione (fino 2 gg on-site)

Inoltre l'appaltatore avrà i seguenti obblighi:

- dovrà attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;
- all'esatta osservanza di tutte le leggi, prescrizioni tecniche, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e ad esso immediatamente applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, anche attraverso indicazioni fornite dalla direzione lavori, nonché a dare immediata comunicazione allo stesso di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento della fornitura oggetto del contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per tutto il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Art. 6 - Obblighi specifici derivanti dal PNRR

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. In particolare, il Professionista

dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente disciplinare;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dalla Missione;
- provvedere alla trasmissione al Committente tutta la documentazione eventualmente richiesta a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti alla Missione, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e i documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

- a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
- b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
- c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).

Gli obblighi di consegna previsti all'articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi enucleati dalla norma primaria in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificità dei settori in cui agiscono le gare d'appalto, delle tipologie specifiche di contratto nonché del loro oggetto (art. 47, commi 4, 5 e 7).

In particolare l'impresa è tenuta all'applicazione dei seguenti vincoli del PNRR.

1. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L'impresa, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente disciplinare, è tenuto

al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

In riferimento agli obblighi del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità, il professionista dovrà produrre la relativa documentazione secondo le linee guida indicate nel decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetto alle seguenti disposizioni:

Rapporto sulla situazione del personale.

L'articolo 47, comma 2, introduce una nuova causa di esclusione dalle gare, applicabile a tutte le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021 per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR o del PNC.

In particolare, gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. Si tratta di un rapporto che le aziende devono predisporre e trasmettere con cadenza biennale alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il documento andrà redatto secondo le linee guida indicate nel decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pag. 7

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

L'articolo 47, comma 3, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 47 comma 2, la relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere

trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Requisito della quota del 30% di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile.

I commi 4 e 5 dell'articolo 47 recano disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne. Tali misure richiedono specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara, che tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro.

In particolare, si prevede che costituiscano requisiti necessari dell'offerta:

- a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Il Soggetto incaricato, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente disciplinare, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Soggetto incaricato, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, abbia la necessità di procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Ai sensi dell'art. 47, co. 7, del D.L. n. 77/2021, si applica comunque al presente incarico la deroga dall'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, di cui all'art. 47, co. 4, del su richiamato D.L. per i seguenti motivi:

- l'importo ridotto dell'incarico, e in particolare le risorse a disposizione sono giudicate insufficienti per assumere personale o, in ogni caso, per sottostare a dei vincoli su eventuali assunzioni;
- il limitato tempo d'esecuzione dell'incarico;

Si dà atto inoltre che la società Missing Dots GmbH occupa un numero di dipendenti inferiore a 15. Pertanto, ai sensi della normativa vigente, non trovano applicazione nei confronti dell'appaltatore gli obblighi di cui all'art. 47, comma 2 (rapporto sulla situazione del personale, previsto per operatori con oltre 50 dipendenti), comma 3 (relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, prevista per operatori con almeno 15 dipendenti) e comma 3-bis (dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, prevista per operatori con almeno 15 dipendenti) del D.L. n. 77/2021.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei vincoli in materia contabile

Il Soggetto incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, a pena di nullità.

Art. 8 – Tempo utile per l'espletamento del servizio

Il termine per l'esecuzione della fornitura in oggetto è fissato in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Attività di rifinitura che non costituiscono impedimento al funzionamento del sistema potranno concludersi entro il 31.05.2026.

Art. 9 – Variazione dei termini contrattuali

Il suddetto termine potrà aumentare o diminuire in relazione all'iter autorizzativo e realizzativo delle opere, senza che le parti possano richiedere adeguamenti al corrispettivo come di seguito determinato. In particolare, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'iter autorizzativo, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, si protragga oltre i tempi previsti nel cronoprogramma delle attività e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Pag. 9

Art. 10 – Subappalto e avvalimento

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 119.

Art. 11 - Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione della prestazione in oggetto ammonta ad **euro 18.000,00** oltre IVA se dovuta.

Il succitato corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è comprensivo dei rimborsi spese e di tutte le spese accessorie per lo svolgimento dell'attività, inoltre, l'importo si intende stabilito ed accettato in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto, sulla scorta dell'offerta inviata, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 12 - Modalità di pagamento

La trasmissione di qualsivoglia atto o documento dovrà essere effettuata al seguente indirizzo P.E.C.: interpreto.pn@pec.atespec.it della Stazione appaltante.

Il compenso verrà corrisposto in due tranches secondo le seguenti modalità: a) una prima tranche pari al

50% del corrispettivo complessivo, da corrispondersi alla sottoscrizione del presente contratto; b) il saldo pari al restante 50% del corrispettivo, da corrispondersi al termine della fornitura.

I pagamenti da parte del COMMITTENTE avverranno entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali soggetti esterni a cui si è appoggiata.

Le fatture dovranno pervenire mediante Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato previsto dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario ZRUT8VN o sistema conforme alla nazionalità di provenienza, tenendo conto che la Società è in regime di Split Payment.

Resta salvo quanto ulteriormente disposto dal D.Lgs. 231/2002.

La presente fornitura è esclusa dalla anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come indicato dall'art. 33 dell'allegato II.14.

Art. 13 - Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento dell'attività deve essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si venisse a conoscenza.

Il presente contratto ha ad oggetto esclusivamente la prestazione di servizi di implementazione, configurazione e formazione relativi al software TOS (Terminal Operating System), erogato in modalità SaaS da fornitore terzo. La SOCIETA' non cede, trasferisce o concede in licenza alcun software, codice sorgente o diritto di proprietà intellettuale nell'ambito del presente contratto. Le configurazioni, le personalizzazioni dei report e le impostazioni specifiche realizzate dalla SOCIETA' nell'ambito delle attività di implementazione restano nella disponibilità del COMMITTENTE all'interno della piattaforma SaaS. Eventuali script, procedure di automazione o strumenti sviluppati dalla SOCIETA' per l'esecuzione del presente incarico restano di proprietà della SOCIETA'.

Pag. 10

Art. 14 - Collaborazioni

L'appaltatore può avvalersi della collaborazione di altri Soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del COMMITTENTE per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Il COMMITTENTE viene esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'appaltatore, responsabile nei confronti del COMMITTENTE.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'appaltatore è tenuta a dare preventiva comunicazione al COMMITTENTE. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del l'appaltatore e per la loro attività nulla è dovuto.

Art. 15 - Garanzia fideiussoria

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, non è prevista la cauzione definitiva.

Art. 16 - Penalità

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non comporti la risoluzione contrattuale il COMMITTENTE può applicare una penale giornaliera complessiva che ammonta all'1% (uno per mille) del valore complessivo a contratto.

La penale, applicata ai sensi del precedente comma, non può comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo a contratto.

Qualora ciò si verificasse, il COMMITTENTE ha facoltà di risolvere il contratto senza che L'appaltatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

L'appaltatore s'impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", sia nei rapporti economici con il COMMITTENTE che con gli eventuali collaboratori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto, oltre alle altre sanzioni previste.

A tale scopo ogni transazione economica derivante dal presente contratto deve essere identificata con il numero CIG riportato in calce al contratto ed essere effettuata utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario o quelli comunicati al COMMITTENTE nei termini previsti, tramite bonifico bancario, salvo i casi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Qualora l'appaltatore, per le transazioni economiche derivanti e connesse al presente contratto, non si avvalga di istituti banche o della società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento (art. 1456 del Codice civile), anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni.

In tale ipotesi, il COMMITTENTE s'intende libero da ogni impegno verso l'appaltatore inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o, comunque, fatte salve dal COMMITTENTE medesimo.

Art. 19 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il COMMITTENTE si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto (art. 1454 del Codice civile) mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia provveduto, in esito a formale diffida, nonché in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non viene riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal COMMITTENTE in conseguenza dell'inadempimento.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20 - Recesso

Il COMMITTENTE, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento,

calcolato sulla base di quanto concordato.

L'appaltatore può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità deve dare conto al COMMITTENTE nella comunicazione scritta che deve pervenire al COMMITTENTE con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In tal caso, l'appaltatore ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, vengono deferite alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente che le parti concordemente dichiarano essere il Tribunale di Pordenone.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 23 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all'indirizzo della Stazione appaltante.

Art. 24 - Codice di comportamento.

L'appaltatore si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico fatto proprio dalla Stazione Appaltante, che dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito della stazione appaltante.

Art. 25 - Adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 216/679 entrato in vigore il 25.05.2018

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 ("materia di protezione dei dati personali"). I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico,

con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 26 - Modello organizzativo (ex D.Lgs. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

Art. 27 - Responsabile Unico del Progetto

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto è il dott. arch. Andrea Gregorutti - tel. 0434 573144, Email: gregorutti@interportocentroingrosso.com

Art. 28 - Spese

S'intendono a carico dell'appaltatore gli oneri per tutti i materiali necessari alla redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario all'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente contratto..

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86 e s.m.i.).

Art. 29 - Dichiarazione di mancanza di incompatibilità o conflitto d'interesse

Il COMMITTENTE e l'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano, fino al termine dell'incarico, che valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

a) L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il presente incarico, né di svolgere alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di direzione, di vigilanza né fa parte in organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare previamente a INTERPORTO l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il COMMITTENTE.

Inoltre, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'eventuale ordine professionale di appartenenza e s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori interni ed esterni di cui eventualmente si avvale.

b) il COMMITTENTE, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non avere alcuna ragione di incompatibilità rispetto alle previsioni di legge;
- di non avere alcun profilo di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

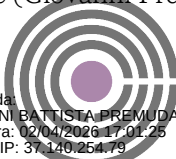
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi ragione sopravvenuta alla presente dichiarazione, immediatamente astenendosi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto non soggetto a bollo ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 – Allegato I.4

Missing Dots GmbH

Legale Rappresentante (Giovanni Premuda)


Firmato da:
GIOVANNI BATTISTA PREMUDA
Data e ora: 02/04/2026 17:01:25
Indirizzo IP: 37.140.264.79

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

L'Amministratore Delegato (Sergio Bolzonello)



Firmato digitalmente da:
Bolzonello Sergio
Firmato il 03/04/2026 09:03
Seriale Certificato: 5109313
Valido dal 19/11/2025 al 19/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA